Codice A1604C
D.D. 22 ottobre 2026, n. 773
Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia dei quattro pozzi potabili denominati P6, P7, P8 e P9 - costituenti il campo-pozzi Cascina Vernea - ubicato nel Comune di Nichelino (TO) e gestito dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

ATTO DD 773/A1604C/2026 DEL 22/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell'area di salvaguardia dei quattro pozzi potabili denominati P6, P7, P8 e P9 - costituenti il campo-pozzi Cascina Vernea - ubicato nel Comune di Nichelino (TO) e gestito dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 *"Torinese"*, d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - gestore d'Ambito nonché committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione dell'area di salvaguardia - con nota in data 18/5/2026 ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 93 del 15/5/2026 con la documentazione corredata dagli atti a firma dei professionisti incaricati dal gestore - dott. geol. Elena Cogo, dott. geol. Nicola Quaranta e dott. agr. e for. Andrea Gesiot - a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. dei quattro pozzi potabili denominati *P6*, *P7*, *P8* e *P9* - costituenti il campo-pozzi Cascina Vernea - ubicato nel Comune di Nichelino (TO).

Precedentemente, lo stesso Ente di Governo dell'Ambito n. 3 *"Torinese"*, con nota in data 30/10/2025, aveva trasmesso al Comune di Nichelino (TO), all'ASL TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene Sanità Pubblica e all'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest) la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia del campo-pozzi Cascina Vernea, al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

L'ASL TO5, visionata la documentazione tecnica allegata all'istanza e effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 19/11/2025 - agli atti dell'amministrazione - ha evidenziato che i pozzi insistono su un'area fortemente antropizzata, presso la quale sono presenti due siti contaminati censiti all'Anagrafe Regionale con i codici identificativi 00799 (Nichelino - Località Regione Vernea) e 00371 (Nichelino-Vinovo - rio Grivassola - Sotti Vernea) e che, pertanto, la valutazione igienico-sanitaria è subordinata alla necessità di acquisire elementi conoscitivi in merito allo stato di avanzamento delle attività di bonifica avviate o in essere presso i due luoghi sopra indicati, con particolare riferimento all'eventuale certificazione di avvenuta bonifica e ai report di

monitoraggio delle acque di falda. Nella medesima nota, la stessa ASL ha ribadito che rimane in attesa degli elementi suddetti, richiedendo la collaborazione di ARPA e della Città Metropolitana di Torino, Enti di supporto specialistico per le bonifiche dei siti inquinati competenti ai sensi della legge regionale 44/2000.

In riscontro alla richiesta dell'ASL TO5 di cui sopra, l'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest) e la Città Metropolitana di Torino - Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi - si sono così espressi.
L'ARPA, esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 24/12/2025 - agli atti dell'amministrazione - ha riscontrato che non risultano siti attivi in bonifica nell'intorno dell'area campo-pozzi, segnalando quanto segue:

- il sito codice 00799, posto a Nord del campo-pozzi e denominato "F.lli Baudino", riguarda una criticità per utilizzo di rifiuti usati come reinterro durante la costruzione di una condotta; l'intervento di bonifica è stato finanziato nel 2003 e risulta una relazione della stessa Agenzia di certificazione di avvenuta bonifica del 2011, l'intervento è quindi da ritenersi concluso;
- il sito codice 00371, area industriale in stato di degrado non collettata alla fognatura indicata come "rio Grivassola", era stato inserito nell'Anagrafe Regionale dei siti contaminati nel 2001-2002; in seguito, l'Agenzia non ha ricevuto ulteriori notizie sull'avvenuta bonifica ma, dal momento che si è trattato di un episodio puntuale risalente a oltre 20 anni fa, presuppone che l'inquinamento sia stato risolto.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha inoltre considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata, condividendo sia l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal proponente, sia l'elevato grado di vulnerabilità intrinseca stimato per l'acquifero superficiale oggetto di sfruttamento, sottolineando che la zona di rispetto allargata risulta essere fortemente antropizzata e sede di attività produttive di varia natura e che, pertanto, occorrerebbe valutare l'opportunità di un'eventuale dismissione/rilocalizzazione dei pozzi sulla base di quelle che sarebbero le risorse idriche alternative disponibili, dal momento che l'area ricade in un contesto fortemente urbanizzato a cui è associata un'elevata vulnerabilità dell'acquifero captato.
Nel proprio parere, ARPA ha altresì evidenziato alcune misure cautelative per la tutela della risorsa idrica captata da adottare all'interno dell'area di salvaguardia, in particolare:

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di assicurare l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona, recintata, dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- l'area di salvaguardia dovrà essere recepita nello strumento urbanistico del Comune di Nichelino, che dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione dell'area stessa;
- nell'area di salvaguardia dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15/R/2006;
- nelle zone di rispetto è vietata la dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati, nonché la dispersione nel sottosuolo delle acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- nelle zone di rispetto sono vietati l'insediamento di attività industriali ed artigianali e il cambiamento delle destinazioni d'uso degli insediamenti esistenti, salvo che il medesimo sia volto alla riduzione del livello di rischio;
- nel caso in cui le zone di rispetto vengano utilizzate per il pascolo di bestiame, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del regolamento regionale 15/R/2006, è specificamente vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta, mentre il comma 1, punto m) vieta il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i centosettanta chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti;
- nella zona di rispetto ristretta è comunque vietato lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi

chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari.

La Città Metropolitana di Torino, con nota in data 16/1/2026 - agli atti dell'amministrazione - ha invece comunicato che, sulla base delle informazioni presenti presso i propri archivi, la situazione può essere così rappresentata:

- per il sito codice 00799 risulta essere stato approvato da parte del Comune di Nichelino un Progetto definitivo di bonifica con la determinazione dirigenziale n. 6 del 23/1/2004, rivisto dalla determinazione dirigenziale n. 13663 del 19/7/2007 (tratto C, lungo Via Vernea) e dalla determinazione dirigenziale n. 49514 del 25/11/2011 e, al momento, non è stato terminato l'iter di certificazione ex art. 248 del d.lgs. 152/2006 e non si hanno a disposizione report di monitoraggio delle acque di falda recenti;
- per il sito codice 00371, le procedure di bonifica sono state subordinate all'esecuzione di opere volte ad ottenere un completo riordino del sistema degli scarichi idrici della zona; la rete fognaria è stata affidata alla S.M.A.T. S.p.A. dal Comune di Nichelino a partire dall'1/1/2004.

Nella medesima nota, la stessa Città Metropolitana di Torino, ha rammentato che, in base all'articolo 4 della legge regionale 44/2000 e all'articolo 43 della legge regionale 9/2007, le procedure operative e amministrative ex articolo 242 della Parte IV, Titolo V del d.lgs. 152/2006 risultano essere in capo al comune interessato.

Il Comune di Nichelino (TO), a seguito delle verifiche effettuate presso i propri archivi e sulla base del riscontro ottenuto dal Co.Va.R. 14 - consorzio obbligatorio di bacino previsto dalla legge regionale 24/2002 e costituito ai sensi del d.lgs. 267/2000 di cui fanno parte 14 comuni (tra cui lo stesso Nichelino) e che, tra l'altro, controlla le operazioni di post conduzione delle discariche affidate in gestione e, su richiesta dei comuni, predispone la realizzazione degli interventi di bonifica dei siti inquinati - con nota in data 17/3/2026, ha fatto pervenire alcune informazioni sullo stato di avanzamento delle attività di bonifica e sui monitoraggi della falda nel sito 00799, in particolare:

- in merito allo stato del procedimento, il Co.Va.R. 14 ha confermato di aver trasmesso nel 2012 la documentazione integrativa richiesta dalla Città Metropolitana di Torino;
- in riferimento alla certificazione e al monitoraggio delle acque sotterranee, il Co.Va.R. 14 ha riferito di non aver ricevuto, successivamente alla suddetta trasmissione, ulteriori richieste o indicazioni da parte degli Enti di Controllo circa la prosecuzione della procedura di certificazione di avvenuta bonifica ex articolo 248 del d.lgs. 152/2006 e di aver altresì trasmesso la *Relazione tecnica interpretativa dei dati di monitoraggio - 8° rapporto*, che si riferisce alla campagna di campionamento dell'1/3/2011, indicata dal soggetto obbligato come l'ultima disponibile a conclusione del periodo di monitoraggio.

L'ASL TO5, con successiva nota in data 21/1/2026 - agli atti dell'amministrazione - ha rimarcato che, per disporre di tutti gli elementi utili a esprimere un parere sanitario, ritiene necessario un incontro con il gestore S.M.A.T. S.p.A. per discutere dei dati più recenti in merito alla qualità dell'acquifero captato dai pozzi in esame.

In esito a quanto concordato nell'incontro del 30/1/2026 tra ASL TO5 e S.M.A.T. S.p.A., quest'ultima, con nota in data 27/4/2026 - agli atti dell'amministrazione - ha fornito i rapporti di prova relativi alle analisi chimiche eseguite dal proprio Laboratorio Ricerche e Controlli presso l'impianto di Cascina Vernea, ovvero:

- le analisi dal 2021 al 2025 dell'acqua trattata per l'immissione in rete (frequenza di campionamento mensile);
- le analisi dal 2024 al 2025 dell'acqua grezza (frequenza di campionamento annuale).

Nella medesima nota, la stessa S.M.A.T. S.p.A. ha inoltre comunicato che il sito 00799 risulta al di fuori della zona di rispetto allargata individuata per il campo-pozzi e che in corrispondenza di strada Vernea è presente una condotta fognaria intercomunale che garantisce il corretto allontanamento e

smaltimento degli scarichi dell'area.

L'ASL TO5, con ulteriore nota in data 6/5/2026 - agli atti dell'amministrazione - ha preso atto dei rapporti di prova delle analisi condotte da S.M.A.T. S.p.A., da cui non emergono particolari criticità, così come confermato dai monitoraggi condotti dalla stessa Autorità Sanitaria.
Nella medesima nota, la stessa ASL TO5 non ha pertanto rilevano motivi ostativi alla definizione dell'area di salvaguardia così come proposta tuttavia, considerato che il monitoraggio in autocontrollo delle acque grezze è disponibile per il solo mese di luglio degli ultimi due anni, ritiene necessario incrementarlo con un ulteriore campionamento aggiuntivo - rispetto a quello già previsto - in una stagione dell'anno più piovosa (primavera o autunno) per i prossimi cinque anni, con trasmissione degli esiti all'Azienda.

La S.M.A.T. S.p.A., nel frattempo, ha ultimato la perforazione di tre nuovi pozzi, attualmente in fase di completamento strutturale, all'interno del campo-pozzi in località *Tetti Caglieri*, a Nord del concentrico principale di Vinovo; tali captazioni, secondo le intenzioni del gestore, andranno a sostituire i pozzi da dismettere nel Comune di Nichelino.
A tal proposito, con nota in data 7/9/2026, l'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 *"Torinese"* ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 154 del 7/9/2026 con la documentazione corredata dagli atti a firma dei professionisti incaricati dal gestore a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. dei tre nuovi pozzi e dei tre pozzi esistenti denominati *P5* - codice univoco TO-P-06929, *P10* - codice univoco TO-P-06196 e *P12* - codice univoco TO-P-10167 costituenti il campo-pozzi sito presso *Tetti Caglieri* nel Comune di Vinovo (TO) e la richiesta di contestuale annullamento della determinazione n. 90 del 17/3/2009, dal momento che la nuova area di salvaguardia proposta si sovrappone a quella dei pozzi *P5*, *P10* e *P12*, approvata con la determinazione di cui sopra e agli atti presso l'archivio del Settore A1604C *Tutela e uso sostenibile delle acque* della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio.

Il Settore A16.04C *Tutela e uso sostenibile delle acque*, valutati complessivamente gli elementi forniti, i riscontri favorevoli con prescrizioni dell'ARPA (nota del 24/12/2025) e dell'ASL TO5 (nota del 6/5/2026) competenti e tenuto conto che le aree di salvaguardia dei quattro pozzi risultano comunque ad oggi perimetrate con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che prevede una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa, ritiene possibile pervenire alla definizione dell'area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e al tempo stesso necessario prescrivere che, con l'entrata a regime dei tre nuovi pozzi all'interno del campo-pozzi Tetti Caglieri di Vinovo e non oltre cinque anni dalla data del presente provvedimento, la S.M.A.T. S.p.A. e l'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 dismettano definitivamente i quattro pozzi potabili *P6*, *P7*, *P8* e *P9* costituenti il campo-pozzi Cascina Vernea di Nichelino con la rinuncia da parte del gestore alla concessione di derivazione e la sigillatura delle opere in ottemperanza a quanto disposto dall'Allegato E del regolamento regionale 10/R/2003 e ss.mm.ii., allo scopo di completare il riordino complessivo delle modalità di approvvigionamento idrico degli insediamenti serviti.
Si ritiene inoltre di prescrivere che il gestore, nelle more della dismissione e considerate le situazioni di criticità associate alla particolare ubicazione dei pozzi all'interno di un'area fortemente urbanizzata e all'elevata vulnerabilità dell'acquifero captato, li utilizzi esclusivamente in modo sussidiario, laddove necessario e previa adozione di tutte le misure di trattamento richieste dall'Autorità Sanitaria prima che le acque vengano immesse nella rete di distribuzione, anche in relazione alla necessità di assicurare una fonte primaria alle utenze servite.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta che il campo-pozzi Cascina Vernea è ubicato a Sud del concentrico comunale, nei pressi dell'incrocio tra Via Vernea e Via Volturno, in un

settore di pianura che si estende all'estremità orientale dell'area industriale sviluppata a Sud della tangenziale di Torino (circa 300 metri a Sud dell'area di servizio Nichelino Sud).
Dal punto di vista cartografico, i quattro pozzi sono ricompresi nella sezione n. 173040 della BdTre della Regione Piemonte in scala 1:10.000 mentre, per quanto concerne l'inquadramento catastale, sono identificabili nel mappale n. 173 del foglio di mappa n. 20, ad una quota di circa 230 metri s.l.m..
Dal punto di vista geologico, l'area in cui si collocano i pozzi ricade al limite tra il Foglio n. 56 "Torino" e il Foglio n. 68 "Carmagnola" della Carta Geologica d'Italia alla scala 1:100.000; il contesto geologico corrisponde alla zona di bacino meridionale torinese, subsidente e modellato dall'apporto sedimentario dei corsi d'acqua alpini, che ricoprono le sequenze plioceniche e pre-plioceniche presso la culminazione sepolta della struttura antiforme affiorante sulla Collina di Torino. Nell'area sono individuati i depositi del fluvio-glaciale "Riss". L'esame dei dati litostratigrafici a disposizione - stratigrafie dei quattro pozzi in esame redatte dalla ditta di perforazione e informazioni derivanti dalla Banca Dati Geotecnica di ARPA Piemonte - ha permesso di definire un assetto idrogeologico caratterizzato dalla sovrapposizione di due complessi idrogeologici distinti:

- complesso superficiale, formato da depositi fluvio-glaciali rissiani, sede di una falda a superficie libera in una sequenza di orizzonti sabbioso-ghiaiosi e ciottolosi, per i quali la presenza di un paleosuolo argillificato e di terreni argillosi riduce sensibilmente la possibilità di infiltrazione delle acque meteoriche;
- complesso sottostante fluvio-lacustre Plio-Pleistocenico, costituito da argille e limi poco sabbiosi con comportamento prevalentemente impermeabile.

Dal punto di vista geomorfologico, il territorio ha una morfologia tipica di piana alluvionale, caratterizzata da forme di deposito ed erosione fluviale, evidenziate dalle scarpate di diversi ordini di terrazzi fluvio-glaciali e/o fluviali. L'area di indagine si connota per la presenza di terreni sub-pianeggianti di origine alluvionale con quota media 230 metri s.l.m., morfologicamente caratterizzati dalle alluvioni del torrente Sangone, affluente di sinistra del fiume Po, defluente circa tre chilometri a Nord del sito in esame. Nel settore considerato, corrispondente ad una superficie sommitale di terrazzo, affiorano i depositi fluvio-glaciali di età Rissiana (Pleistocene), molto alterati e pedogenizzati; le forme naturali del paesaggio fluviale sono parzialmente modificate dall'attività antropica conseguente, principalmente, alla realizzazione dell'area industriale adiacente al campo-pozzi e alla viabilità. L'idrografia principale è costituita dal corso del torrente Sangone, che si sviluppa a Nord dei pozzi con un alveo di tipo monocursale ad andamento meandriforme, con direzione circa Est-Ovest.

L'esame degli elaborati tecnici del P.R.G.C. vigente di Nichelino consente di individuare, per i terreni che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia individuata, le seguenti destinazioni urbanistiche:

- aree a servizi ed impianti (nella zona di tutela assoluta e a Sud);
- aree agricole (a Est della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto ristretta);
- aree adibite ad attività produttive, artigianali e commerciali (diffusamente nella zona di rispetto allargata);
- aree residenziali (al limite occidentale della zona di rispetto allargata).

L'area in cui si collocano i pozzi ricade nella Classe I della "Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e dell'Idoneità all'utilizzazione urbanistica" connotandosi, pertanto, priva di limitazioni sotto il profilo geologico-idrogeologico.

Le caratteristiche costruttive e di completamento dei quattro pozzi operativi nel campo-pozzi Cascina Vernea sono desumibili dalla documentazione tecnica contenuta negli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza.

- pozzo *P6*, profondo 33 metri dal piano-campagna, filtra tra -21 e -31 metri e ha una portata

massima di esercizio pari a 50 l/s;
- pozzo *P7*, profondo 33 metri dal piano-campagna, filtra tra -21,5 e -31,5 metri e ha una portata massima di esercizio pari a 50 l/s;
- pozzo *P8*, profondo 33,5 metri dal piano-campagna, filtra tra -22 e -32 metri e ha una portata massima di esercizio pari a 45 l/s;
- pozzo *P9*, profondo 33 metri dal piano-campagna, filtra tra -24 e -33 metri e ha una portata massima di esercizio pari a 40 l/s.

I quattro pozzi, realizzati nel 1977, sono stati perforati a percussione con diametro di 800 millimetri e completati fino alla base della serie alluvionale con un diametro di tubaggio interno da 600 millimetri (ad eccezione del pozzo *P6*, la cui tubazione passa dagli 800 millimetri di diametro iniziali ai 600 millimetri nel tratto compreso tra i 9 e i 16 metri e ai 400 millimetri fino a fondo foro, previo innesto di una tubazione di raccordo con quella superiore). I pozzi hanno un avampozzo cieco fino alla profondità di circa 9 metri dal piano-campagna, inferiormente al quale è stato posto in opera un dreno in ghiaietto siliceo calibrato.
Dalla consultazione della *Carta della base dell'acquifero superficiale*, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009, modificata dalla determinazione n. 900 del 3/12/2012 e da successivi atti amministrativi di modifica puntuale quale strumento per la valutazione della conformità delle opere di derivazione di acqua sotterranea ai principi di cui all'articolo 2 della legge regionale 30/4/1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7/4/2003, n. 6, si evince che in corrispondenza dei quattro pozzi in esame la base dell'acquifero superficiale si colloca ad una quota di circa 197 metri s.l.m., ovvero a 33 metri di profondità dal piano-campagna.
I pozzi risultano pertanto a norma, dal momento che filtrano esclusivamente il sistema acquifero superficiale.

Per determinare i parametri idrogeologici e idrodinamici dell'acquifero superficiale captato dai pozzi è stata presa in considerazione una prova di portata costante (52 l/s) effettuata sul pozzo *P7* (utilizzando il pozzo *P6* - situato ad una distanza di 70 metri - come piezometro). I parametri e le proprietà idrodinamiche ricavate (comportamento idraulico, trasmissività, conducibilità idraulica, porosità efficace) e la ricostruzione della superficie piezometrica (direzione e gradiente di deflusso sotterraneo) sono stati utilizzati per la simulazione numerica del sistema idrico sotterraneo. L'acquifero investigato ha mostrato un caratteristico comportamento freatico a drenaggio ritardato.
La proposta di definizione - individuata con il metodo cronologico e calcolata utilizzando un codice di calcolo matematico a soluzione analitica - è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, le portate massime di esercizio estraibili dai quattro pozzi, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore - pari a 50 l/s dai pozzi *P6* e *P7*, a 45 l/s dal pozzo *P8* e a 40 l/s dal pozzo *P9* - e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un alto grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero superficiale captato, ottenuto applicando la metodologia di calcolo G.O.D (Foster, 1987). L'area di salvaguardia che ne è derivata - che è il risultato determinato dall'inviluppo complessivo delle isocrone - ha le seguenti caratteristiche dimensionali:
- zona di tutela assoluta, unica per tutti e quattro i pozzi, delimitata facendo riferimento alla zona di pertinenza attualmente recintata dal gestore, corrispondente ad una forma a losanga avente dimensioni in pianta di 140 x 85 metri (pari a 11.900 metri quadrati di superficie), il cui accesso è soggetto a restrizioni e a sorveglianza; in tale zona sono presenti, oltre ai pozzi, le infrastrutture dedicate alla gestione del sistema acquedottistico (serbatoi e impianti per il trattamento delle acque);
- zona di rispetto ristretta, unica per tutti e quattro i pozzi, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni e rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto ristrette di ciascun pozzo, per una superficie complessiva di 65.777 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, unica per tutti e quattro i pozzi, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 365 giorni e rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di

rispetto allargate di ciascun pozzo, per una superficie complessiva di 284.107 metri quadrati.
Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate negli elaborati *"PLANIMETRIA AREA DI SALVAGUARDIA Su base BdTre e Su base catastale"* e *"Elenco catastali e superfici coinvolte"*, estratti conformemente dalla relazione a firma dei professionisti incaricati - dott. geol. Elena Cogo e dott. geol. Nicola Quaranta - e agli atti con la documentazione trasmessa.

L'area di salvaguardia suddetta ricade in un contesto fortemente urbanizzato caratterizzato dalla presenza di aree destinate ad attività produttive, artigianali e commerciali, di edifici a destinazione residenziale, di reti e collettori fognari di smaltimento delle acque reflue, di strade principali e di aree destinate a parcheggio, di pozzi privati ad uso diverso dal potabile e di alcune porzioni di territorio ad uso agricolo, per le quali è stato redatto uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. In particolare, dagli atti di progetto presentati a corredo della documentazione, all'interno delle zone di rispetto, ristretta e allargata, ricadono:

- aree destinate ad attività produttive, artigianali e commerciali e, subordinatamente, edifici residenziali;
- reti e collettori fognari, bianchi, misti e neri;
- viabilità e aree destinate a parcheggi;
- pozzi privati per uso industriale censiti nel P.R.G.C. vigente di Nichelino e nella banca-dati della Città Metropolitana di Torino, principalmente nella zona di rispetto allargata (TO-P-10615, TO-P-05319, TO-P-05320, TO-P-10532, TO-P-06814) e, in un caso (TO-P-04201), al limite di monte della zona di rispetto ristretta.

Come risulta dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, una piccola porzione dell'area di salvaguardia è caratterizzata dalla presenza di appezzamenti agricoli che, secondo quanto dichiarato in anagrafe agricola, sono correntemente gestiti a prato e prato-pascolo; la zona circostante, infatti, è generalmente caratterizzata da aziende agro-zootecniche che praticano lo sfalcio per la produzione di fieno.
In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006, la documentazione presentata corredata dagli atti a firma del professionista incaricato - dott. agr. e for. Andrea Gesiot - comprende anche la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; tale proposta - che contiene le conclusioni sullo studio pedologico dell'areale interessato - indica che i terreni agrari nelle zone di rispetto, ristretta e allargata, sono caratterizzati da una capacità protettiva bassa-moderatamente bassa e che l'acquifero è caratterizzato da un'alta vulnerabilità intrinseca e, pertanto, gli appezzamenti agrari ricadenti nelle zone di rispetto sono ascrivibili alla Classe 1 di gestione agricola e, conseguentemente, presentano una massima suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica che determina una massima limitazione degli interventi agronomici ammessi sulle colture presenti. Inoltre, la documentazione a corredo della proposta di Piano mette in evidenza la presenza di residui di coltivazione del basilico negli appezzamenti all'interno dell'area di salvaguardia, al limitare della quale si trova di un'azienda dedita alla coltivazione e trasformazione dello stesso basilico.

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22, in data 4/6/2026.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la

proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"* e ss.mm.ii..

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona, recintata e contenente le infrastrutture dedicate alla gestione del sistema acquedottistico (serbatoi e impianti per il trattamento delle acque) di proprietà S.M.A.T. S.p.A., dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica delle opere di presa e dei manufatti contenenti i pozzi, nonchè il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei fabbricati e nell'area recintata di pertinenza del gestore;
- la presenza di aree destinate ad attività produttive, artigianali e commerciali, di strutture residenziali, di reti viarie e di servizio, collettori e reti di smaltimento delle acque reflue e pozzi privati ad uso diverso dal potabile all'interno dell'area di salvaguardia proposta è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, purché non cambi la destinazione d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità e dei parcheggi ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari e di eventuali sistemi di scarico non collettati che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto della rete fognaria, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti gli eventuali nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- si provveda a verificare che gli scarichi civili di tutti i fabbricati che rientrano nell'area di salvaguardia siano collettati e, in caso contrario, collegarli alla rete fognaria o, nell'impossibilità, adottare soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo e nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite;
- si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli ipotizzabili stoccaggi contenenti sostanze pericolose, come le cisterne di

idrocarburi per l’alimentazione delle centrali termiche; per quanto riguarda i serbatoi, si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e promuoverne la riconversione a sistemi alternativi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica;

- richiamato il parere ARPA prot. n. 00113841 del 24/12/2025, in relazione alla condizione di fatto e di contorno ed alla localizzazione dei pozzi, il gestore S.M.A.T. S.p.A. e, eventualmente, la programmazione d’ambito dovranno farsi carico di individuare gli interventi, anche di interconnessione e sostitutivi, atti a ridurre i rischi per la risorsa somministrata alla popolazione, valutando anche l’opportunità di una dismissione/rilocalizzazione dei pozzi sulla base di quelle che sarebbero le risorse idriche alternative disponibili;
- richiamato il parere ASL TO5 prot. n. 0001551 del 6/5/2026, il gestore S.M.A.T. S.p.A. dovrà attivarsi per incrementare il monitoraggio annuale in autocontrollo delle acque grezze con un ulteriore campionamento aggiuntivo rispetto al già previsto monitoraggio nel mese di luglio, in una stagione dell’anno più piovosa (primavera o autunno) per i prossimi cinque anni, con trasmissione degli esiti alla medesima ASL, nonché farsi carico di individuare gli interventi atti a ridurre i rischi per la risorsa somministrata alla popolazione;
- il gestore provveda ad accertare il corretto isolamento dell’intercapedine dei quattro pozzi fino ai tratti filtranti affinché non si verifichino infiltrazioni dalla superficie e a valutare idonee misure di messa in sicurezza delle captazioni, che siano sufficienti a minimizzare i rischi di potenziale contaminazione delle acque emunte, compresa l’attività periodica di controllo analitico sulle acque di prelievo;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l’allontanamento;
- l’eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all’interno dell’area di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui al Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla proposta di definizione, che dovrà essere sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all’interno dell’area medesima e trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell’Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all’interno dell’area di salvaguardia, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori dei terreni a destinazione agricola e che dovrà, altresì, essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d’uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull’area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni della proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la nota dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 *“Torinese”*, in data 30/10/2025, con la quale è stata trasmessa al Comune di Nichelino (TO), all’ASL TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene Sanità Pubblica e all’ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest) la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell’area di salvaguardia dei quattro pozzi potabili denominati *P6*, *P7*, *P8* e *P9* -

costituenti il campo-pozzi Cascina Vernea - ubicato nel medesimo Comune di Nichelino e gestito dal gestore d'Ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'ASL TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene Sanità Pubblica - in data 19/11/2025 - prot. n. 0003142;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest) - in data 24/12/2025 - prot. n. 00113841;

vista la nota della Città Metropolitana di Torino, Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi - in data 16/1/2026;

vista la successiva nota dell'ASL TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene Sanità Pubblica - in data 21/1/2026 - prot. n. 0000203;

vista la nota del Comune di Nichelino (TO) - in data 17/3/2026 - prot. n. 0013654;

vista la nota della S.M.A.T. S.p.A. - in data 27/4/2026 - prot. n. 41365;

vista l'ulteriore nota dell'ASL TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene Sanità Pubblica - in data 6/5/2026 - prot. n. 0001551;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 *"Torinese"* n. 93, in data 15/5/2026, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 *"Torinese"*, in data 18/5/2026 - prot. n. 0001689/2026, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/1/2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/01/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

- regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 28/12/2007, n. 12/R recante "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007" e successivi atti amministrativi di modifica puntuale;
- decreto legislativo 23/2/2023, n. 18, "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano" così come integrato e corretto dal decreto legislativo 19/6/2025, n. 102;

determina

A. L’area di salvaguardia dei quattro pozzi potabili denominati *P6, P7, P8* e *P9* - costituenti il campo-pozzi Cascina Vernea - ubicato nel Comune di Nichelino (TO) e gestito dalla S.M.A.T. S.p.A., è definita come risulta negli elaborati *“PLANIMETRIA AREA DI SALVAGUARDIA Su base BdTre e Su base catastale”* e *“Elenco catastali e superfici coinvolte”,* estratti conformemente dalla relazione a firma dei professionisti incaricati dal gestore - dott. geol. Elena Cogo e dott. geol. Nicola Quaranta - e allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.
B. La definizione dell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata ai valori di portata utilizzati per il calcolo delle isocrone - pari a 50 l/s dai pozzi *P6* e *P7*, a 45 l/s dal pozzo *P8* e a 40 l/s dal pozzo *P9* - portate massime di esercizio prelevate in maniera continua e contemporanea dai quattro pozzi.
C. Nell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante *“Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”* relativi, rispettivamente, alla zona di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta e allargata.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l’area di salvaguardia dei pozzi, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 1 di gestione agricola, nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, lo stoccaggio e l’accumulo di effluenti zootecnici, di ammendanti e di materiali organici ricchi di *azoto* e *fosforo*, nonché qualsivoglia impiego di fertilizzanti o prodotti fitosanitari. Nelle zone di rispetto, ristretta e allargata, è altresì vietato l’impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione, l’accumulo e lo stoccaggio di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e la dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati. Nella zona di rispetto allargata, i conduttori di particelle agricole ricadenti nell’area di salvaguardia devono, al fine di poter impiegare fertilizzanti e prodotti fitosanitari, sottoscrivere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, che deve essere trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

La gestione dei fertilizzanti nella zona di rispetto allargata dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento, in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di *azoto* ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. Il bilanciamento di cui sopra sarà dimostrato tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R, o a mezzo di un analogo strumento. Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti *fosforo* e *potassio* dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture e l'apporto di *fosforo* e *potassio* dovrà essere sospeso nel caso in cui la dotazione nel terreno dei due macroelementi superi i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006. I fertilizzanti fosfatici, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in cadmio (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica). In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture, nella zona di rispetto allargata è possibile effettuare trattamenti con i prodotti ammessi dalla normativa vigente in materia di produzione biologica.
Nell'area di salvaguardia è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfestanti e di biocidi; inoltre, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate o assimilate a bosco ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34.

D. Il gestore d'Ambito - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- con l'entrata a regime dei tre nuovi pozzi all'interno del campo-pozzi Tetti Caglieri di Vinovo e non oltre cinque anni dalla data del presente provvedimento, in accordo con l'Ente di Governo dell'Ambito n. 3, dismettere definitivamente i quattro pozzi potabili *P6*, *P7*, *P8* e *P9* costituenti il campo-pozzi Cascina Vernea di Nichelino, sigillarli in ottemperanza a quanto disposto dall'Allegato E del regolamento regionale 10/R/2003 e rinunciare alla concessione di derivazione;
- nelle more della dismissione:
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia adeguata e completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona, recintata e contenente le infrastrutture dedicate alla gestione del sistema acquedottistico (serbatoi e impianti per il trattamento delle acque), dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- effettuare interventi di pulizia e di manutenzione periodica delle opere di presa e dei manufatti contenenti i pozzi, nonché il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei fabbricati e nell'area recintata;
- provvedere ad accertare il corretto isolamento dell'intercapedine dei quattro pozzi fino ai tratti filtranti affinché non si verifichino infiltrazioni dalla superficie e a valutare idonee misure di messa in sicurezza delle captazioni, che siano sufficienti a minimizzare i rischi di potenziale contaminazione delle acque emunte, compresa l'attività periodica di controllo analitico sulle acque di prelievo;
- attivarsi, in relazione alla condizione di fatto e di contorno ed alla localizzazione dei pozzi, per individuare gli interventi atti a ridurre i rischi per la risorsa somministrata alla popolazione, valutando anche l'opportunità di un'eventuale dismissione/rilocalizzazione dei pozzi sulla base di quelle che sarebbero le risorse idriche alternative disponibili, come evidenziato nella nota ARPA prot. n. 00113841 del 24/12/2025;
- attivarsi per incrementare il monitoraggio annuale in autocontrollo delle acque grezze con un ulteriore campionamento aggiuntivo rispetto al già previsto monitoraggio nel mese di luglio, in una stagione dell'anno più piovosa (primavera o autunno) per i prossimi cinque anni, con trasmissione degli esiti all'ASL competente, nonché farsi carico di individuare gli interventi atti a ridurre i rischi per la risorsa somministrata alla popolazione, come evidenziato nella nota ASL

prot. n. 0001551 del 6/5/2026;

- provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari in gestione e di eventuali sistemi di scarico non collettati che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto della rete fognaria, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- provvedere a verificare che gli scarichi civili di tutti i fabbricati che rientrano nell'area di salvaguardia siano collettati e, in caso contrario, collegarli alla rete fognaria o, nell'impossibilità, adottare soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo e nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite.

E. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario delle captazioni - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela dei punti di presa;
- alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
- all'ASL TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene Sanità Pubblica;
- all'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest).

F. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Nichelino, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità e delle aree destinate a parcheggio che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, in particolare:
- accertare che gli scarichi di natura civile di eventuali fabbricati non allacciati alla rete fognaria, qualora non rilocalizzabili, siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee e lo stato di conservazione/tenuta degli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose, come le cisterne di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche, promuovendone, nel caso, la riconversione a sistemi alternativi che utilizzano combustibili gassosi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica;
- consentire, nel caso di eventuale ristrutturazione dei fabbricati, solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di

adeguamento igienico-sanitario che non comportino ulteriori allacciamenti fognari, come prevede l'articolo 6, comma 2 punto d) del regolamento regionale 15/R/2006;

- non consentire nelle zone di rispetto sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;
- vietare nelle zone di rispetto l'apertura di pozzi o la realizzazione di altre perforazioni del suolo, ad eccezione di quelli finalizzati all'estrazione delle acque destinate al consumo umano, di quelli finalizzati alla variazione di tale estrazione, nonché di piezometri o pozzi di monitoraggio necessari per il controllo e la tutela della risorsa idrica, così come dispone la lettera h), comma 1 dell'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006;
- verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo ai pozzi privati per uso industriale censiti nel P.R.G.C. vigente e nella banca-dati della Città Metropolitana di Torino, principalmente nella zona di rispetto allargata (TO-P-10615, TO-P-05319, TO-P-05320, TO-P-10532, TO-P-06814) e, in un caso (TO-P-04201), al limite di monte della zona di rispetto ristretta, per i quali si dovrà provvedere o alla loro messa in sicurezza o a localizzarli al di fuori dell'area stessa;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia e vietare il cambiamento di destinazione d'uso degli insediamenti esistenti, salvo che il medesimo sia volto alla riduzione del livello di rischio.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione *"Amministrazione trasparente"*.

IL DIRIGENTE (A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. PLANIMETRIA_AREA_DI_SALVAGUARDIA.pdf
2. ELENCO_CATASTALI_E_SUPERFICI_COINVOLTE.pdf

Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

PLANIMETRIA AREA DI SALVAGUARDIA
Su base BdTre

LEGENDA

- Pozzi SMAT - Cascina Vernea
- ZTA - Zona di tutela assoluta

Zone di rispetto del pozzo

- ZRR - Zona di rispetto ristretta
- ZRA - Zona di rispetto allargata

P8 P9 P7 P6

Cascina Scarrone
Casa Buffetta
Casa Buffa
Ciabot Alfera
Casa Rusca
Garino
Chiesa di San Domenico Savio
Cascina Sotti
Vernea
Tetti Borno
Tetti Rolle
Casa Belriparo
Tetti Grella
Tetti Caglieri
Canale Scarie Rolle

0 100 200 300 400 500 m

PLANIMETRIA AREA DI SALVAGUARDIA
Su base catastale

LEGENDA

- Pozzi SMAT - Cascina Vernea
- ZTA - Zona di tutela assoluta

Zone di rispetto del pozzo

- ZRR - Zona di rispetto ristretta
- ZRA - Zona di rispetto allargata

P9
P8
P7
P6

0 100 200 m

ZONA DI TUTELA ASSOLUTA – ZTA			
Comune Catasto Terreni	**Foglio**	**Particelle**	**PRGC**
Nichelino	20	88p, 173p, 639p	Aree a servizi/impianti

ZONA DI RISPETTO RISTRETTA			
Comune Catasto Terreni	**Foglio**	**Particelle**	**PRGC**
Nichelino	20	213p, 289, 290, 291, 302, 305p, 310, 319p, 320p, 333p, 334, 505p, 540p	Aree produttive
Nichelino	22	2p, 69, 70, 87, 114, 168p, 177p, 178, 179p, 180p, 181, 182, 199, 232, 240, 246p, 247, 280, 291, 295	Aree produttive
Nichelino	20	340p, 341p	Aree agricole
Nichelino	22	121p	Aree agricole
Nichelino	20	173p, 263, 269, 272p, 275, 303, 306, 307p, 309, 311, 312, 484p, 513p, 514p, 533p, 535p, 536p, 541p, 542p, 543, 544, 545p, 575, 577, 639p	Aree a servizi/impianti
Nichelino	22	6, 7p, 54, 55, 61p, 73p, 74p, 80, 81, 82, 88p, 115, 151, 157, 161, 162, 196p, 250, 252p, 256, 279, 292, 293, 294, 298, 306, 307, 308, 309, 311, 320, 321, 322, 323, 324, 328, 329, 330, 335, 336, 337, 340, 362, 365, 366	Aree a servizi/impianti

ZONA DI RISPETTO ALLARGATA			
Comune Catasto Terreni	**Foglio**	**Particelle**	**PRGC**
Nichelino	15	94,95,97,128,130,205,251,252,253,255,256,267,337,338,426,428,432,472,475,477,480,491,547,900,125p,126p,133p,166p,353p, 430p,473p,826p,828p,829p,830p,93p	Aree produttive
Nichelino	15	104,108,110p,288p,289p,327p,766p,768p, 781p	Aree residenziali
Nichelino	15	785,783p,784p,786p	Aree a servizi/impianti
Nichelino	20	340p, 341p	Aree agricole

Nichelino	20	296,213p,272p,305p,307p,319p,320p,333p,505p,540p	Aree produttive
Nichelino	20	157p,484p,513p,514p,533p,535p,536p,541p,542p,545p	Aree a servizi/impianti
Nichelino	21	18,108,110,112,113,114,115,137,139,140,141,142,145,146,148,149,156,164,185,186,211,225, 227,270,271,272,273,274,275,276,301,303, 305,306,307,308,310,334,335,339,341,343,353,369,373,398,529,539,556,558,561,564, 574,582,583,584,585,586,587,608,689,788,904,913,914,917,918,920,921,958,959,960, 964,965,986,990,991,992,993,1007,1008, 106p,128p,135p,151p,155p,161p,162p,163p, 172p,187p,195p,205p,208p,228p,231p,266p,289p,292p,347p,366p,371p,393p,530p, 537p,538p,554p,555p,590p,607p,677p,83p,84p,90p,910p,911p,919p,963p,966p,967p	Aree produttive
Nichelino	21	121p	Aree agricole
Nichelino	22	34,50,104,113,124,126,174,175,244,273,305, 103p,125p,168p,170p,176p,177p,179p,180p, 242p,246p,2p,304p	Aree produttive
Nichelino	22	7p,61p,73p,74p,196p,252p	Aree a servizi/impianti

SUPERFICI COINVOLTE DALLE AREE DI SALVAGUARDIA (HA)		
ZTA	ZRR	ZRA
1.200	7.778	28.411

DIMENSIONI DELLA ZTA		
Lunghezza a monte del manufatto (m)	Lunghezza a valle del manufatto (m)	Lunghezza laterale al manufatto (m)
95	45	42.5